

TICKET SUI FARMACI

in Regione Lombardia per l'anno 2012

(Scheda elaborata a cura del Dipartimento Welfare Cgil Lombardia)

1) L'importo massimo del ticket sui farmaci è di 2 euro a confezione e di 4 euro a ricetta.

2) Esenzione Totale

Sono esenti da ticket:

- Tutti i cittadini di età inferiore a **14 anni** indipendentemente dal reddito
- Gli **invalidi di guerra** titolari di pensione vitalizia
- Gli **invalidi per servizio** (categorie dalla 1a all'8a)
- Gli **invalidi civili al 100%** e i **Grandi Invalidi per lavoro** (riduzione capacità lavorativa dall'80% al 100%)
- Gli **invalidi civili minori di 18 anni** con indennità di frequenza
- I **danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati**, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge n. 210/1992
- Le **vittime del terrorismo** e della criminalità organizzata e familiari (il coniuge e i figli; in mancanza dei predetti, i genitori)
- I **ciechi e i sordomuti**
- I **pazienti sottoposti a terapia del dolore** (per questa categoria è consentita la prescrizione in un'unica ricetta di un numero di confezioni sufficiente a coprire una terapia massima di 30 giorni)
- I **soggetti** rientranti nell'accordo tra Regione Lombardia e **Ministero della Giustizia**
- Gli **ex deportati da campi di sterminio** titolari di pensione vitalizia
- Gli **infortunati sul lavoro** per il periodo dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse purché indicato sulla ricetta
- Le **vittime del dovere** e familiari
- I **titolari di pensioni sociali (a partire dall'1.1.2012 anche i loro familiari)**
- I **titolari di pensione e i familiari a carico**, purché il reddito complessivo (riferito all'anno precedente) del nucleo familiare fiscale da essi formato non sia superiore a € 8.263,31 oppure a € 11.362,05 in presenza del coniuge. Tali cifre vanno incrementate di € 516,45 per ogni figlio a carico: ad esempio, se solo un coniuge è titolare di pensione e ha un figlio a carico, il reddito complessivo non dovrà superare € 8.779,76, se i figli a carico sono due € 9.296,21 etc. Nel reddito complessivo non vanno computati gli assegni di accompagnamento.

- I **trapiantati d'organo** con reddito complessivo del nucleo familiare anagrafico, riferito all'anno precedente, **non superiore a € 46.600**, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 Dl.vo 109/1998.
- I **pazienti affetti dalle patologie croniche** individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 con reddito complessivo del nucleo familiare anagrafico, riferito all'anno precedente, **non superiore a € 46.600**, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 Dl.vo 109/1998.
- I **pazienti affetti da malattie rare**, individuate dal Decreto del Ministero della Sanità 279/2001 con reddito complessivo del nucleo familiare anagrafico, riferito all'anno precedente, **non superiore a € 46.600**, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 Dl.vo 109/1998.
- I **disoccupati** iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l'impiego e i familiari a carico
- I **lavoratori in mobilità** e i familiari a carico
- I **lavoratori in cassa integrazione straordinaria** e i familiari a carico
- I **lavoratori in cassa integrazione "in deroga"**
(**N.B.** Per queste categorie l'esenzione, che vale per il periodo di durata della loro condizione, viene confermata annualmente con delibera di giunta)

3) Esenzione parziale

Pagano 1 euro per confezione, fino ad un massimo di 3 euro per ricetta:

- I **trapiantati d'organo** con reddito complessivo del nucleo familiare anagrafico, riferito all'anno precedente, **superiore a € 46.600**, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 Dl.vo 109/1998.
- I pazienti affetti dalle **patologie croniche** individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 con reddito complessivo del nucleo familiare anagrafico, riferito all'anno precedente, **superiore a € 46.600**, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 Dl.vo 109/1998.
- I pazienti affetti da **malattie rare**, individuate dal Decreto del Ministero della Sanità 279/2001 con reddito complessivo del nucleo familiare anagrafico, riferito all'anno precedente, **superiore a € 46.600**, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 Dl.vo 109/1998.
- Gli **invalidi civili** con invalidità superiore ai 2/3
- Gli **invalidi del lavoro** con invalidità superiore ai 2/3

Dicembre 2011